Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 105° — Numero 214**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 1° settembre 1964** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-261
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 169ª seduta pubblica, giovedì 3 settembre 1964, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazione ai sensi dell'art. 77 della Costituzione della presentazione dei seguenti disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 705, recante aumento delle aliquote in materia di imposta generale sull'entrata (739).
2. Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie (740).

(6948)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1964.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Fondo assicurativo tra agricoltori », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Viste le disposizioni emanate con propria circolare n. 202 del 15 maggio 1964;

Vista la domanda della Società « Fondo assicurativo tra agricoltori », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti opzioni a scadenza, presentate dalla Società « Fondo assicurativo tra agricoltori », con sede in Roma:

Tariffa n. 01 n. 02, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa n. 11, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto di una rendita vitalizia;

Valori di opzione per la conversione di un capitale assicurato a vita intera in una somma pagabile immediatamente.

Le suddette tariffe entreranno in vigore a decorrere dal 1° settembre 1964, in sostituzione delle analoghe attualmente in uso.

Roma, addì 25 agosto 1964

Il Ministro: MEDICI

(6876)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1964.

Autorizzazione alla S.p.A. « Magazzini generali doganali di Vanzago » ad ampliare il Magazzino generale da essa esercitato in Vanzago.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1962, con il quale la S.p.A. Magazzini generali doganali di Vanzago, con sede in Milano, piazza Pio XI, n. 5, è stata autorizzata all'esercizio in Vanzago, via Valle Ticino, di un Magazzino generale per merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la documentata istanza in data 19 dicembre 1962, con la quale la Società sopra citata ha chiesto di essere autorizzata ad ampliare gli spazi scoperti del Magazzino generale gestito in Vanzago, via Valle Ticino, con un terreno attiguo recintato di complessivi mq. 17.400 circa per il deposito di automezzi esteri (escluse le relative parti di ricambio) contraddistinto in rosa nella relativa planimetria e meglio descritto nelle relazioni di perizia, presentate a corredo della istanza stessa;

Visto il parere favorevole espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano con deliberazione n. 41 del 9 gennaio 1963;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. Magazzini generali doganali di Vanzago, con sede in Milano, via Pio XI n. 5, è autorizzata ad ampliare gli spazi scoperti del Magazzino generale gestito in Vanzago, via Valle Ticino, con un terreno attiguo recintato di complessivi mq. 17.400 circa per il deposito di automezzi esteri (escluse le relative parti di ricambio) contraddistinto in rosa nella relativa planimetria e meglio descritto nelle relazioni di perizia di cui alle premesse.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito da effettuarsi negli spazi scoperti sopra indicati, si applicheranno le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

Il deposito cauzionale prestato dalla S.p.A. Magazzini generali doganali di Vanzago per l'esercizio del Magazzino generale è elevato da L. 5.000.000 (cinquemilioni) a L. 6.000.000 (seimilioni), salvo successive determinazioni.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1964

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
DE' COCCI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(6824)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1964.

Costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto Comitato in Potenza, ai sensi degli articoli 8 e 9 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Potenza e la Basilicata;

Viste le disposizioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1964-30 giugno 1967, con sede in Potenza presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, il Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Potenza, con le attribuzioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto Comitato è così composto:

Presidente:

il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Potenza.

Membri:

1) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: sig. Luigi Pomponio, Donato Manieri, Francesco D'Acunto, Innocenzo Bonomi;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura: prof. dott. Arturo Costanza, geom. Domenico Musacchio, dott. Giuseppe Lo Sardo;

3) in rappresentanza dei coltivatori diretti: sig. Gerardo Ambrosio;

4) in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro: dott. Bonaventura Faranda;

5) in rappresentanza dell'Ispettorato dell'agricoltura: dott. Giuseppe Ricciardie;

6) in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: dott. Francesco Iuvone;

7) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: dott. Tito Leopaldi;

8) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: dott. Gaetano Bucciero;

9) in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni ing. Giovanni Montanari;

10) in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: sig.na Andreina Lanzillo;

11) in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori: sig. Carlo Grillo;

12) in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale: sig. Vito Di Leo;

13) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale: sig. Pellegrino Maffeo;

14) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori: sig. Emanuele Pietragalla;

15) in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza: sig. Michele Fortannascere;

16) in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale: sig. Giovanni Paolangelo;

17) in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli: sig. Michele Pastore.

Art. 3.

Per le competenze regionali, di cui all'art. 9 del citato decreto n. 1894, il suddetto Comitato risulta integrato dai dirigenti in carica degli Ispettorati e degli Uffici del lavoro delle altre Provincie della regione.

Alle riunioni possono essere chiamati esperti della materia trattata.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(6633)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1964.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Viste le disposizioni emanate con propria circolare n. 202 del 15 maggio 1964;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e la modifica delle relative condizioni di polizza, nonchè di opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e la modifica delle relative condizioni di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa n. 2, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa n. 3, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa n. 4 c, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo decrescente del 3,50% dal secondo anno, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa n. 6, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia su due teste parzialmente o totalmente reversibile;

Valori di opzioni per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in una assicurazione a vita intera;

Valori di opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in una somma ridotta pagabile immediatamente e in una assicurazione a vita intera per il capitale originario;

Valori di opzione per la conversione di un capitale assicurato a vita intera in una somma pagabile immediatamente.

Le suddette tariffe entreranno in vigore a decorrere dal 1º settembre 1964, in sostituzione delle analoghe attualmente in uso.

Roma, addì 25 agosto 1964

Il Ministro: MEDICI

(6878)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1964.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio, non compresi nel decreto ministeriale 31 marzo 1962, presentati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, relativi alle seguenti tariffe:

Tariffe n. 8 e 8/u, relative all'assicurazione, a premio annuo e a premio unico di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita (maschi e femmine);

Tariffe n. 9 e 9/u, relative all'assicurazione, a premio annuo e premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione dei premi pagati in caso di sua premorienza (maschi e femmine);

Tariffa n. 19, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 25 agosto 1964

Il Ministro: MEDICI

(6864)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1964.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società per azioni « Compagnie riunite di assicurazioni », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Viste le disposizioni emanate con propria circolare n. 202 del 15 maggio 1964;

Vista la domanda della Società per azioni « Compagnie riunite di assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti opzioni a scadenza, presentate dalla Società per azioni « Compagnie riunite di assicurazioni », con sede in Torino.

Tariffa n. 1, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa n. 2-3, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia;

Valori di opzione per la conversione del capitale assicurato a vita intera in una somma pagabile immediatamente;

Valori di opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in una somma ridotta pagabile immediatamente e in una assicurazione a vita intera per il capitale originario;

Valori di opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in una assicurazione a vita intera;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia su due teste parzialmente o totalmente reversibile.

Le suddette tariffe entreranno in vigore a decorrere dal 1° settembre 1964, in sostituzione delle analoghe attualmente in uso.

Roma, addì 25 agosto 1964

Il Ministro: MEDICI

(6867)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1964.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Viste le disposizioni emanate con propria circolare n. 202 del 15 maggio 1964;

Vista la domanda della Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita ed opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e opzioni a scadenza, presentate dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

Tariffa n. 0-1 e 0-2, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa n. 0-3, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza in un'assicurazione a vita intera;

Valori di opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in una somma ridotta pagabile immediatamente e in un'assicurazione a vita intera per il capitale originario.

Le suddette tariffe entreranno in vigore dal 1° settembre 1964, in sostituzione delle analoghe attualmente in uso.

Roma, addì 25 agosto 1964

Il Ministro: MEDICI

(6863)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1964.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Viste le disposizioni emanate con propria circolare n. 202 del 15 maggio 1964;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, non compresi nel decreto ministeriale 8 febbraio 1962:

Tariffa 17M e F, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa n. 19, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata reversibile parzialmente o interamente sulla testa sopravvivente.

Roma, addì 25 agosto 1964

Il Ministro: MEDICI

(6887)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nel sommario e alla pagina 2306 della *Gazzeta Ufficiale* n. 135 del 4 giugno 1964, la dizione: « alla memoria », inserita nel titolo riguardante concessioni di ricompense al valor militare, deve intendersi soppressa.

(6875)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della miccia detonante denominata « Miccia detonante rinforzata »

La miccia detonante contenente da g. 15 a g. 20 di pentrite per metro lineare denominata « Miccia detonante rinforzata » fabbricata nello stabilimento della Società italiana prodotti esplodenti in Spilamberto (Modena) è riconosciuta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta nella categoria 3ª dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6836)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Lipuda - fiume Nicà, con sede in Cirò Marina (Catanzaro).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12233 in data 22 agosto 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Lipuda - fiume Nicà, con sede in Cirò Marina (Catanzaro), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 24 giugno 1964.

(6835)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1964, numero 5815/1812 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cinone Francesco, nato in Corato il 21 settembre 1913, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato estese mq. 985 riportate in catasto alle particelle numeri 359 parte e 89-*b* del foglio di mappa n. 71 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 33 e 34.

(6812)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa « Combattenti e Reduci Marsicani - CO.RE.M.A. », con sede in Avezzano (L'Aquila).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 agosto 1964, il dott. Luigi Cannavacci viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 2 novembre 1953, in sostituzione del rag. Dario Rainaldi, deceduto.

(6819)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 2

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 118 mod. 241 D. P. — Data: 6 marzo 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Cosenza — Intestazione: Marasco Agatina nata il 7 gennaio 1914 in San Martino di Finita — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 418 mod. 241 D.P. — Data: 8 marzo 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Bari — Intestazione: Giangrande Francesco nato a Polignano il 12 giugno 1929 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 14 — Capitale L. 300.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 251 mod. 241 D.P. — Data: 28 marzo 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Avellino — Intestazione: Avvocato Di Meo Elviro nato a Volturara Irpina l'11 ottobre 1896 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 5 — Capitale L. 70.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 267 mod. 241 D.P. — Data: 9 maggio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: — Direzione provinciale del Tesoro di Avellino — Intestazione: Suor Festa Tecla nata a Avellino il 10 febbraio 1900 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 171 mod. 241 D.P. — Data: 11 maggio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Caserta — Intestazione: Sac. Mingione Domenico nato a Casagiove il 10 agosto 1887 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 110 mod. 241 D.P. — Data: 9 maggio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Ragusa — Intestazione: Curto Curto Antonietta di Gregorio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 35.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 mod. 241 D.P. — Data: 4 luglio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Torino — Intestazione: Amerio Emilia nata a Bologna l'8 novembre 1893 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 mod. 241 D.P. — Data: 9 agosto 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Palermo — Intestazione: Corso Francesco Paolo nato a Termini Imerese il 2 maggio 1895 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 258 mod. 241 D.P. — Data: 7 ottobre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Iovene Francesco nato a Ischia il 14 marzo 1932 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 46.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9095 mod. 25-A — Data: 2 gennaio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Galante Vincenzo nato a Castellammare del Golfo il 9 gennaio 1904 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 17.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10616 mod. 25-A — Data: 11 giugno 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Ponsiglione Gesualdo nato a Napoli il 21 luglio 1907 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 61.800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 agosto 1964

Il direttore generale reggente: GRECO

(6898)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 166

Corso dei cambi del 31 agosto 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,82	624,81	624,84	624,84	624,84	624,84	624,84	624,84	624,85
$ Can.	579,69	579,50	579,75	579,75	578,90	579,85	579,7	579,80	579,85	579,90
Fr. Sv.	144,63	144,61	144,58	144,53	144,55	144,59	144,63	144,60	144,59	144,60
Kr. D.	90,15	90,11	90,10	90,13	90,15	90,13	90,13	90,15	90,13	90,13
Kr. N.	87,22	87,21	87,225	87,225	87,25	87,19	87,223	87,20	87,19	87,19
Kr. Sv.	121,67	121,63	121,65	121,635	121,40	121,64	121,61	121,65	121,64	121,64
Fol.	172,89	172,91	172,94	172,94	172,90	172,92	172,935	172,95	172,96	172,95
Fr. B.	12,55	12,57	12,5650	12,57125	12,555	12,56	12,567	12,55	12,56	12,565
Franco francese	127,51	127,50	127,54	127,52	127,50	127,50	127,5175	127,50	127,50	127,50
Lst	1739,98	1739,60	1739,80	1739,55	1739,50	1739,60	1739,55	1739,70	1739,60	1739,65
Din. occ.	157,16	157,16	157,14	157,16	157,15	157,16	157,17	157,18	157,16	157,16
Scell. Austr.	24,21	24,205	24,2150	24,2625	24,15	24,20	24,2095	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,71	21,70	21,72	21,71	21,80	21,71	21,6915	21,71	21,71	21,70

Media dei titoli del 31 agosto 1964

Rendita 5 % 1935	104,575
Redimibile 3,50 % 1934	98,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	85,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 agosto 1964

1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	579,75
1 Franco svizzero	144,63
1 Corona danese	90,13
1 Corona norvegese	87,224
1 Corona svedese	121,622
1 Fiorino olandese	172,937
1 Franco belga	12,560
1 Franco francese	127,519
1 Lira sterlina	1739,55
1 Marco germanico	157,165
1 Scellino austriaco	24,203
1 Escudo Port.	21,701

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1964, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 189, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 9 agosto 1961 dal sig. Giuseppe Sandrin, nato a Capodistria il 13 febbraio 1895, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nella zona *B* dell'ex Territorio libero di Trieste viene in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile.

(6893)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di San Pietro di Legnago (Verona) da parte della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario in San Pietro di Legnago dell'azienda incorporata.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Viste le delibere del 15 maggio 1964 e del 10 luglio 1964, con le quali, rispettivamente, la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno e la Cassa rurale ed artigiana di San Pietro di Legnago hanno deciso di procedere all'incorporazione di quest'ultima nella prima, subordinatamente all'osservanza di particolari condizioni comportanti fra l'altro l'insediamento, con un proprio sportello, dell'ente incorporante nella frazione di San Pietro di Legnago, in sostituzione dell'azienda incorporanda;

Considerato che siffatta incorporazione è stata deliberata nell'interesse dei creditori della prefata Cassa rurale ed artigiana;

Dispone:

1. — Nulla osta all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di San Pietro di Legnago nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, alle condizioni stabilite nella convenzione all'uopo stipulata fra le dette aziende in data 10 agosto 1964, registrata a Verona l'11 agosto 1964, al n. 5232;

2. — La Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza, non appena verrà perfezionata l'incorporazione sopradetta, alla suindicata Cassa rurale ed artigiana nell'esercizio dello sportello bancario di quest'ultima in San Pietro di Legnago.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 agosto 1964

Il Governatore: CARLI

(6888)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorsi pubblici, per esami e per titoli, a complessivi ventinove posti di aspiranti ad assuntorie di fermata e di posti di blocco in piena linea, indetti dai direttori compartimentali delle Ferrovie dello Stato di Firenze, Genova, Milano e Palermo, per l'iscrizione nella sezione II dei rispettivi albi degli aspiranti assuntori.

I DIRETTORI
COMPARTIMENTALI DELLE FERROVIE DELLO STATO
DI FIRENZE, GENOVA, MILANO E PALERMO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato », e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1960, n. 841, che detta norme per la classificazione in categorie delle assuntorie di stazione, di fermata, nonchè di quelle di passaggi a livello presenziati o di vigilanza segnali e punti speciali della linea con presenziamento;

Vista la deliberazione del direttore generale delle Ferrovie dello Stato, n. 145/2/3/2, in data 21 novembre 1962, con la quale sono stabiliti i requisiti fisici, psichici e attitudinali agli effetti della iscrizione e della cancellazione sia nell'albo che nei ruoli compartimentali rispettivamente degli aspiranti assuntori e degli assuntori ferroviari;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Vista la deliberazione del direttore generale delle Ferrovie dello Stato, n. 3/P.2.1.1., in data 31 gennaio 1963, concernente il numero dei posti da inscrivere nelle singole sezioni degli albi compartimentali in base al presumibile fabbisogno di nuovi assuntori per il triennio 1963-65;

Tenute presenti le iscrizioni nella sezione II degli albi compartimentali già disposte in applicazione dell'art. 27 della legge 1236/1959, modificato dall'art. 8 della legge 13/1963 e dall'art. 37 delle norme transitorie del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Considerato che il quantitativo degli iscritti nella predetta sezione risulta inferiore al numero delle Assuntorie che dovranno presumibilmente essere assegnate nel prossimo periodo di un anno;

Hanno indetto

N. quattro concorsi, per esami e per titoli, a posti di aspiranti ad assuntorie di fermata e di posti di blocco in piena linea, da inscrivere nella sezione II dei rispettivi albi pubblici compartimentali, per i quantitativi appresso indicati:

Compartimento di Firenze (deliberazione in data 31 ottobre 1963) posti 3;

Compartimento di Genova (deliberazione in data 19 novembre 1963) posti 2;

Compartimento di Milano (deliberazione in data 1° dicembre 1963) posti 21;

Compartimento di Palermo (deliberazione in data 14 febbraio 1964) posti 3.

Ai concorsi di cui sopra possono partecipare anche coloro che siano iscritti in uno o più albi compartimentali di aspiranti assuntori o nel ruolo speciale degli assuntori.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso, oltre agli altri requisiti di cui appresso, gli aspiranti debbono possedere la licenza di quinta classe elementare, rilasciata da pubblica scuola italiana.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione ai concorsi, su carta bollata e redatta in conformità al modello allegato *A*, dovrà essere trasmessa (a mezzo posta raccomandata) in maniera che pervenga alla segreteria compartimentale delle Ferrovie dello Stato presso la quale s'intende concorrere, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'inoltro delle domande non è consentito alcun tramite, nemmeno di Organi periferici ferroviari, e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito delle medesime non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alle domande deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del proprio comandante della compagnia o unità equiparata.

In dette domande, i candidati dovranno dichiarare:

il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio di cui al punto 1;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il proprio indirizzo (l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo stesso, nè ovviamente per eventuali disguidi postali o telegrafici).

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di telegrafo, blocco e lingua tedesca debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza sopra stabilita.

3. — *Limiti di età e possesso dei requisiti*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 45° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Parimenti, alla detta data di scadenza debbono essere posseduti i requisiti per ottenere l'ammissione al concorso nonchè quelli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a riserva di posti o a preferenze nelle graduatorie a parità di punti.

4. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè gli assuntori revocati dall'incarico in base a precedenti norme ovvero ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418, citato nelle premesse.

L'esclusione dal concorso, per mancanza dei requisiti richiesti, è deliberata con motivato provvedimento dal direttore compartimentale.

5. — *Diario delle prove di esame*
Comunicazioni e documenti di identità

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa le date e le sedi in cui avranno luogo le prove orali, date e sedi che saranno stabilite con successivi provvedimenti.

I concorrenti stessi, comunque, riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

6. — *Requisiti psico-fisici - Visita medica*

I candidati devono possedere sana e robusta costituzione, essere scevri da organiche imperfezioni e possedere, inoltre, le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero:

a) trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio;

b) invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio;

c) essere prematuramente depennati dagli albi e dai ruoli compartimentali per inabilità fisica.

I candidati stessi devono inoltre possedere i requisiti fisici particolari previsti dall'apposita tabella; tra l'altro, acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio senza lenti (per gli aspiranti che abbiano compiuto i 40 anni, l'acutezza visiva deve essere di 14/10 complessivamente senza lenti); campo visivo normale; senso cromatico normale, percezione della voce afona a non meno di metri 8 da ciascun orecchio.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti particolari sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano, inoltre, i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

La visita medica — alla quale saranno sottoposti soltanto i vincitori del concorso — verrà effettuata a cura dei sanitari dell'Azienda ed è subordinata al pagamento di una tassa di L. 510 da effettuarsi mediante versamento sul c/c postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria - tassa per visita medica.

La ricevuta di tale versamento dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà inviata agli interessati.

I concorrenti con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario - Mod. san. 6 - si intendono edotti dell'esito della visita medica; quelli dichiarati inidonei possono chiedere — entro i successivi 10 giorni — una visita medica di revisione. A tal fine gli interessati debbono far pervenire alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato domanda su carta bollata corredata di un certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata dai competenti Organi sanitari dell'Azienda, con l'eventuale intervento di consulenti o specialisti dell'Azienda medesima.

Coloro che saranno dichiarati inidonei decadranno dal diritto all'iscrizione nell'albo.

Tanto alla prima visita medica quanto a quella eventuale di revisione, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al precedente punto 5.

I candidati che intendano accertarsi se sono in possesso dei requisiti fisici prescritti, possono chiedere, prima degli esami, di essere sottoposti ad una visita medica preventiva da praticarsi presso gli Ispettorati sanitari delle ferrovie dello Stato.

A tal fine debbono presentare domanda alla Segreteria compartimentale, allegando la ricevuta del versamento di L. 510 effettuata sul c/c postale di cui sopra.

Si sottolinea che le risultanze di tale visita medica non sono impegnative per l'Azienda in quanto i vincitori del concorso stesso saranno sottoposti, prima dell'iscrizione, a nuovo accertamento sanitario; peraltro, essi saranno tenuti al pagamento di altra tassa di uguale importo.

7. — *Commissione esaminatrice*

Le Commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del direttore generale delle Ferrovie dello Stato seguendo le norme di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418, citato nelle premesse.

Per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca, saranno aggregati alle Commissioni esaminatrici, soltanto per detta prova, un funzionario competente dell'Azienda o un professore abilitato all'insegnamento.

I provvedimenti di nomina delle Commissioni verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti le Commissioni esaminatrici, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

8. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in una prova orale unica come da programma di cui l'allegato *B*.

Per la prova orale obbligatoria la Commissione disporrà complessivamente di punti 30 e saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova medesima avranno riportato almeno punti 18.

Sono ammesse anche prove facoltative di telegrafo, di blocco e di lingua tedesca, alle quali saranno sottoposti soltanto i candidati risultati idonei alla prova orale obbligatoria.

Tali prove facoltative verteranno sul programma di cui l'allegato *C* e s'intendono superate solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà del punteggio previsto per ciascuno esame (scritto, orale e pratico).

Per le prove facoltative la Commissione disporrà complessivamente di:

punti 1,50 per la prova di telegrafo;

punti 1,50 per la prova di blocco;

punti 0,50 per l'esame scritto e punti 0,50 per l'esame orale di lingua tedesca.

9. — *Prescrizioni per gli esami*

Durante lo svolgimento delle prove scritte o pratiche è vietato ai concorrenti di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno.

I candidati non possono tenere pubblicazioni o altri scritti di qualsiasi genere, ad eccezione dei testi che possono essere preventivamente autorizzate dalla Commissione esaminatrice.

I lavori scritti debbono essere eseguiti su carta timbrata e fornita dall'Azienda. Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per l'anonimia.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, nel riconsegnare i fogli ricevuti all'incaricato della Commissione, esibisce il proprio documento di riconoscimento, ed in presenza dell'incaricato stesso scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio che viene ricoperto dal suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, come pure usare inchiostri diversi dal nero o dal blu, o matite di qualsiasi genere, pena l'annullamento delle prove.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni suddette o che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema viene escluso dal concorso.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè non dichiarino di ritirarsi dal concorso. In ogni caso nessun concorrente può lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame.

10. — *Titoli*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione che sarà loro fatta

in sede di prova orale obbligatoria, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, quelli di preferenza, fra candidati classificati a pari merito, nonchè quelli che danno luogo a riserva di posti.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito e ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali, non è ammesso il riferimento a documentazioni già prodotte in occasione di altri concorsi anche se ferroviari o comunque esistenti agli atti dell'Azienda. Tale disposizione vale anche per il personale in servizio ferroviario o di altra Amministrazione statale.

Per i titoli di merito sono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi:

A) punti 0,50 per ogni anno intero di prestazioni rese nelle assuntorie o come incaricati fino ad un massimo di 6 punti;

B) punti 0,50 per ognuna delle seguenti abilitazioni ed idoneità fino ad un massimo di 2 punti complessivi.

Abilitazioni:

1) telegrafo; 2) movimento; 3) freni, scambi e manovre; 4) esercizio con sistema di blocco; 5) servizio con dirigente unico: 6) scorta carrelli.

Idoneità:

1) alle funzioni di assistente di stazione; 2) ai servizi di vigilanza sulla linea; 3) conseguita in concorsi per la iscrizione all'albo degli aspiranti assuntori.

Tutte le abitazioni ed idoneità, per essere utili agli effetti del presente punteggio, debbono essere state conseguite presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

C) punti 0,50 per ogni persona di famiglia riconosciuta idonea per essere di ausilio all'assuntore nell'espletamento delle sue mansioni, fino ad un massimo di punti 1,50;

D) punti 0,20 per ogni anno intero di prestazioni rese in qualità di dipendente dell'Azienda purchè non dimissionario, revocato o destituito, fino ad un massimo di punti 2;

E) punti 0,25 per ogni anno intero di prestazioni, fino ad un massimo di punti 2, rese in qualità di dipendente di imprese appaltatrici per conto dell'Azienda delle ferrovie dello Stato con utilizzazione in uno o più dei seguenti servizi;

1) deviatori; 2) carrello automotore; 3) mezzi meccanici di trazione su strada ferrata; 4) manovre nelle stazioni; 5) manutenzione dell'armamento; 6) guardamerci;

F) punti 2,50 per la condizione di vedova o orfano di dipendente dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, anche se deceduto dopo la cessazione dal servizio;

G) punti 2,50 per la condizione di vedova o orfano di assuntore iscritto nel ruolo speciale di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418. Lo stesso punteggio è attribuito alle vedove e agli orfani di assuntori deceduti in servizio nel biennio 1° marzo 1958-29 febbraio 1960.

I punteggi aggiuntivi sono cumulabili, ad eccezione di quelli previsti ai punti *F*) e *G*) che sono fra loro alternativi.

11. — *Graduatoria - Preferenza e riserva posti*

La votazione complessiva ottenuta sommando il voto riportato nella prova orale, il voto ottenuto in ciascuna prova facoltativa, nonchè il voto conseguito nella valutazione dei titoli, determinerà la graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva, saranno preferiti, nell'ordine che segue:

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
l) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);
m) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
o) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
p) le madri le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
q) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
r) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
s) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
t) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
u) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
v) i mutilati ed invalidi civili;

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

L'iscrizione nell'albo verrà effettuata seguendo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, di orfano di guerra e categorie assimilate, nonchè delle altre categorie aventi diritto a riserva di posti in base all'art. 12 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.

In applicazione del decreto del presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507 e 24 gennaio 1962, n. 46 il 2 % dei posti è riservato ai candidati che, risultati idonei nelle prove obbligatorie, abbiano superato la prova facoltativa di lingua tedesca, conseguendo in ciascun esame — scritto ed orale — una votazione non inferiore a punti 0,40 su 0,50.

Qualora il numero dei posti da riservare in base a detta percentuale risulti, nelle singole sedi compartimentali, inferiore all'unità, verrà comunque assegnato un posto per la riserva medesima; se, invece, dal calcolo risultasse un numero intero con decimali, si procederà all'arrotondamento per difetto o per eccesso di un posto, a seconda che la parte decimale sia inferiore o uguale allo 0,50 ovvero ad esso superiore.

In base al successivo decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso, possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca. In tal caso però, essi dovranno dimostrare di conoscere la lingua italiana mediante una prova di esame, che avrà anche valore di prova facoltativa ai fini dell'assegnazione del punteggio complementare.

Tale prova, che consisterà in un esame su tema scritto ed in una conversazione, sarà valida soltanto se il candidato avrà riportato in ciascun esame — scritto ed orale — almeno un punteggio di 0,25 su 0,50; il mancato superamento della prova d'italiano produrrà l'inefficacia delle prove obbligatorie sostenute nella lingua tedesca.

I candidati di cui ai due ultimi commi, che abbiano superato le prove d'esame previste nei medesimi, concorrono anch'essi alla cennata riserva di posti.

Le graduatorie dei concorsi sono approvate dai direttori compartimentali competenti sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

12. — *Presentazione dei documenti*

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto all'iscrizione nell'albo, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio o copia notarile del medesimo, o certificato del diploma rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;
b) certificato generale dell'Ufficio del casellario giudiziale;
c) estratto dell'atto di nascita;
d) certificato di cittadinanza italiana;
e) certificato di godimento dei diritti politici;
f) documento comprovante la posizione del candidato circa l'adempimento degli obblighi militari (estratto dello stato

di servizio o estratto del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono).

Qualora per fatto dell'Autorità militare, i candidati vengano a trovarsi nell'impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, provvisoriamente e nel cennato termine, una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*), del presente punto, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), possono essere contenute in unico documento.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità delle vigenti disposizioni di legge sul bollo; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera, ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

13. — *Iscrizione dei vincitori*

L'iscrizione dei vincitori dei concorsi negli albi degli aspiranti assuntori è effettuata seguendo l'ordine delle relative graduatorie, previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236 nonchè della permanenza di quelli di cui ai punti *a*), *c*) e *d*) dello stesso art. 4.

(Carta legale)

ALLEGATO *A*

Alla Segreteria compartimentale delle Ferrovie dello Stato

(1) . . . .

Il sottoscritto (2) . . . nato il . . . . . a . . . . (provincia di . . . . .), presa conoscenza dell'avviso-programma in data . . . . relativo al concorso a . . posti di aspiranti ad assuntorie di fermata e posti di blocco in piena linea, da iscrivere nella sezione II dell'albo di codesto Compartimento, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel programma (3).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio di . (indicarne la specie) . . . conseguito presso la Scuola . . (indicare quale), in data . ..

di avere soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (4).

(5) . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

Indirizzo (6) . . . .
(il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile)

Data . . . .

---

(1) Sede del Compartimento.

(2) Scrivere a macchina o a stampatello (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge).

(3) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative specificate al punto 8 del bando dovrà aggiungere, nella domanda, la relativa richiesta.

(4) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative.

(5) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca dovranno espressamente indicarlo nella domanda.

(6) Il candidato ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Azienda delle ferrovie dello Stato degli eventuali successivi cambiamenti di indirizzo.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA ORALE OBBLIGATORIA

Italiano — Lettura di un brano; spiegazione e riassunto: riferimenti grammaticali.

Aritmetica — Le quattro operazioni sui numeri interi e decimali - Prova del nove delle quattro operazioni - Frazioni - Sistema metrico decimale - Riduzioni fra unità di misure.

Geografia ferroviaria — Rete ferroviaria dello Stato italiano - Transiti fra l'Italia e gli Stati confinanti - Itinerari dei viaggi più notevoli - Uso degli orari ferroviari.

Nozioni gestione viaggiatori e bagagli — Norme principali relative al trasporto dei viaggiatori - Varie specie di biglietti, loro uso e validità - Norme principali per il trasporto dei bagagli - Cose ammesse a bagaglio - Giornali - Bagagli in deposito.

Dirigenza unica e normale — Disposizioni per il servizio con dirigente unico, limitatamente al servizio riflettente gli assuntori.

Segnalamento e passaggi a livello — Regolamento dei segnali - Norme per la custodia dei passaggi a livello a mezzo assuntori.

ALLEGATO *C*

PROVE FACOLTATIVE

Telegrafo — Ricezione a trasmissione di telegrammi.

Blocco — Istruzioni per l'esercizio dei sistemi di blocco (cardani, elettromeccanico con apparecchi a settore, automatico, elettromeccanico ferrovie dello Stato).

Lingua tedesca — Traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla Commissione; conversazione atta a provare la conoscenza della lingua tedesca.

(6330)

Concorsi pubblici, per esami e per titoli, a complessivi quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, indetti dai direttori compartimentali delle Ferrovie dello Stato di Ancona, Bari, Firenze, Genova, Milano, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia, Verona, Trieste, Palermo e Cagliari, per l'iscrizione nella sezione Iª dei rispettivi albi degli aspiranti assuntori.

I DIRETTORI COMPARTIMENTALI
DELLE FERROVIE DELLO STATO DI ANCONA, BARI, FIRENZE, GENOVA, MILANO, REGGIO CALABRIA, ROMA, TORINO, VENEZIA, VERONA, TRIESTE, PALERMO E CAGLIARI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato », e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1960, n. 841, che detta norme per la classificazione in categorie delle assuntorie di stazione, di fermata, nonchè di quelle di passaggi a livello presenziati o di vigilanza segnali e punti speciali della linea con presenziamento;

Vista la deliberazione del direttore generale delle ferrovie dello Stato, n. 145/2.3.2, in data 21 novembre 1962, con la

quale sono stabiliti i requisiti fisici, psichici e attitudinali agli effetti della iscrizione e della cancellazione sia nell'albo che nei ruoli compartimentali rispettivamente degli aspiranti assuntori e degli assuntori ferroviari;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Vista la deliberazione del direttore generale delle ferrovie dello Stato, n. 3/P.3.1.1., in data 31 gennaio 1963, concernente il numero dei posti da inscrivere nelle singole sezioni degli albi compartimentali in base al presumibile fabbisogno di nuovi assuntori per il triennio 1963-65;

Tenute presenti le iscrizioni nella sezione I degli albi compartimentali già disposta in applicazione dell'art. 27 della legge 1236/1959, modificato dall'art. 8 della legge 13/1963 e dell'art. 37 delle norme transitorie del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Considerato che il quantitativo degli iscritti nella predetta Sezione risulta inferiore al numero delle Assuntorie che dovranno presumibilmente essere assegnate nel prossimo periodo di un anno;

Hanno indetto

n. tredici concorsi, per esami e per titoli, a posti di aspiranti assuntori di stazione, da inscrivere nella sezione I dei rispettivi albi pubblici compartimentali, per i quantitativi appresso indicati:

Compartimento di Ancona (deliberazione in data 30 novembre 1963) posti 8;

Compartimento di Bari (deliberazione in data 28 dicembre 1963) posti 13;

Compartimento di Cagliari (deliberazione in data 5 giugno 1964) posti 7;

Compartimento di Firenze (deliberazione in data 31 ottobre 1963) posti 17;

Compartimento di Genova (deliberazione in data 29 novembre 1963) posti 10;

Compartimento di Milano (deliberazione in data 1° dicembre 1963) posti 70;

Compartimento di Palermo (deliberazione in data 14 febbraio 1964) posti 29;

Compartimento di Reggio Calabria (deliberazione in data 7 dicembre 1963) posti 35;

Compartimento di Roma (deliberazione in data 12 dicembre 1963) posti 22;

Compartimento di Torino (deliberazione in data 25 ottobre 1963) posti 108;

Compartimento di Venezia (deliberazione in data 25 novembre 1963) posti 42;

Compartimento di Verona (deliberazione in data 2 dicembre 1963) posti 49;

Compartimento di Trieste (deliberazione in data 26 ottobre 1963) posti 19.

Ai concorsi di cui sopra possono partecipare anche coloro che siano iscritti in uno o più albi compartimentali di aspiranti assuntori o nel ruolo speciale degli assuntori.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso, oltre agli altri requisiti di cui appresso, gli aspiranti debbono possedere la licenza — rilasciata da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata — di scuola media o di scuola tecnica o di scuola secondaria di avviamento professionale o altro titolo equipollente.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione ai concorsi, su carta bollata e redatta in conformità al modello allegato « A », dovrà essere trasmessa (a mezzo posta raccomandata) in maniera che pervenga alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato presso la quale s'intende concorrere, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'inoltro delle domande non è consentito alcun tramite, nemmeno Organi periferici ferroviari, e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito delle medesime non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alle domande deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del proprio comandante della compagnia o unità equiparata.

In dette domande, i candidati dovranno dichiarare:

il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge);

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio di cui al punto 1;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il proprio indirizzo (l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo stesso, nè ovviamente per eventuali disguidi postali o telegrafici).

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di telegrafo, blocco e lingua tedesca debbono indicarlo nella domanda: non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza sopra stabilita.

3. — *Limiti di età e possesso dei requisiti*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 45° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Parimenti, alla detta data di scadenza debbono essere posseduti i requisiti per ottenere l'ammissione al concorso nonchè quelli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a riserva di posti o a preferenze nelle graduatorie a parità di punti.

4. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè gli assuntori revocati dallo incarico in base a precedenti norme ovvero ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418, citato nelle premesse.

L'esclusione dal concorso, per mancanza dei requisiti richiesti, è deliberata con motivato provvedimento del direttore compartimentale.

5. — *Diario delle prove di esame - Comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa le date e le sedi in cui avranno luogo le prove scritte, date e sedi che saranno stabilite con successivi provvedimenti.

I concorrenti stessi, comunque, riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

6. — *Requisiti psico-fisici - Visita medica*

I candidati devono possedere sana e robusta costituzione, essere scevri da organiche imperfezioni e possedere, inoltre, le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero:

a) trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio;

b) invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio;

c) essere prematuramente depennati dagli albi e dai ruoli compartimentali per inabilità fisica.

I candidati stessi devono inoltre possedere i requisiti fisici particolari previsti dall'apposita tabella; tra l'altro, acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio senza lenti (per gli aspiranti che abbiano compiuto i 40 anni, l'acutezza visiva deve essere di 14/10 complessivamente senza lenti); campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di metri 8 da ciascun orecchio.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti particolari sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano, inoltre, i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

La visita medica — alla quale saranno sottoposti soltanto i vincitori del concorso — verrà effettuata a cura dei sanitari dell'Azienda ed è subordinata al pagamento di una tassa di L. 510 da effettuarsi mediante versamento sul c/c postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria - tassa per visita medica.

La ricevuta di tale versamento dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà inviata agli interessati.

I concorrenti con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario — Mod. san. 6 — si intendono edotti dell'esito della visita medica; quelli dichiarati inidonei possono chiedere — entro i successivi dieci giorni — una visita medica di revisione. A tal fine gli interessati debbono far pervenire alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato domanda su carta bollata corredata di un certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata dai competenti Organi sanitari dell'Azienda, con l'eventuale intervento di consulenti o specialisti dell'Azienda medesima.

Coloro che saranno dichiarati inidonei decadranno dal diritto all'iscrizione nell'albo.

Tanto alla prima visita medica quanto a quella eventuale di revisione, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al precedente punto 5.

I candidati che, intendano accertarsi se sono in possesso dei requisiti fisici prescritti, possono chiedere, prima degli esami, di essere sottoposti ad una visita medica preventiva da praticarsi presso gli ispettori sanitari delle ferrovie dello Stato.

A tal fine debbono presentare domanda alla Segreteria compartimentale, allegando la ricevuta del versamento di L. 510 effettuata cul c/c postale di cui sopra.

Si sottolinea che le risultanze di tale visita medica non sono impegnative per l'Azienda in quanto i vincitori del concorso stesso saranno sottoposti, prima dell'iscrizione, a nuovo accertamento sanitario; peraltro, essi saranno tenuti al pagamento di altra tassa di uguale importo.

7. — *Commissione esaminatrice*

Le Commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato seguendo le norme di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418, citato nelle premesse.

Per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca, saranno aggregati alle Commissioni esaminatrici, soltanto per detta prova, un funzionario competente dell'Azienda o un professore abilitato all'insegnamento.

I provvedimenti di nomina delle Commissioni verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti le Commissioni esaminatrici, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

8. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori saranno scritti e orali come dal programma di cui l'allegato « B ».

Per ciascuna prova obbligatoria la Commissione disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta . . . . punti 30
2ª prova scritta . . . . » 30
prova orale . . . . » 30

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno ventuno punti su trenta nelle prove scritte e non meno di 18 punti su 30 in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno 18 punti su 30.

Sono ammesse anche prove facoltative di telegrafo, di blocco e di lingua tedesca, alle quali saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Tali prove facoltative verteranno sul programma di cui l'allegato « C » e s'intendono superate solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà del punteggio previsto per ciascuno esame (scritto, orale e pratico).

Per le prove facoltative la Commissione disporrà complessivamente di:

punti 1,50 per la prova di telegrafo;

punti 1,50 per la prova di blocco;

punti 0,50 per l'esame scritto e punti 0,50 per l'esame orale di lingua tedesca.

9. — *Prescrizione per gli esami*

Durante lo svolgimento delle prove scritte o pratiche è vietato ai concorrenti di conferire fra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno.

I candidati non possono tenere pubblicazioni o altri scritti di qualsiasi genere, ad eccezione dei testi che possono essere preventivamente autorizzati dalla Commissione esaminatrice.

I lavori scritti debbono essere eseguiti su carta timbrata e fornita dall'Azienda. Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per l'anonimia.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, nel riconsegnare i fogli ricevuti all'incaricato della Commissione, esibisce il proprio documento di riconoscimento, ed in presenza dell'incaricato stesso scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio che viene ricoperto dal suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle altre parti dei fogli, come pure usare inchiostri diversi dal nero o dal blu, o matite di qualsiasi genere, pena l'annullamento delle prove.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni suddette o che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema viene escluso dal concorso.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, ammenochè non dichiarino di ritirarsi dal concorso. In ogni caso nessun concorrente può lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame.

10. — *Titoli*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione che sarà loro fatta in sede di prova orale obbligatoria, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, quelli di preferenza, fra candidati classificati a pari merito, nonchè quelli che danno luogo a riserva di posti.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito e ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali, non è ammesso il riferimento a documentazioni già prodotte in occasione di altri concorsi anche se ferroviari o comunque esistenti agli atti dell'Azienda. Tale disposizione vale anche per il personale in servizio ferroviario o di altra Amministrazione statale.

Per i titoli di merito sono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi:

A) punti 0,50 per ogni anno intero di prestazioni rese nelle assuntorie o come incaricati fino ad un massimo di 5 punti;

B) punti 0,50 per ognuna delle seguenti abilitazioni ed idoneità fino ad un massimo di 2 punti complessivi.

Abilitazioni:

1) telegrafo; 2 movimento; 3) freni, scambi e manovre; 4) esercizio con sistema di blocco; 5) servizio con dirigente unico; 6) scorta carrelli; 7) gestione viaggiatori e bagagli; 8) gestione merci; 9) presa in consegna e riconsegna delle merci trasportate sui bagagliai dei treni.

Idoneità:

1) alle funzioni di assistente di stazione; 2) ai servizi di vigilanza sulla linea; 3) conseguita in concorsi per la iscrizione all'albo degli aspiranti assuntori.

Tutte le abilitazioni ed idoneità, per essere utili agli effetti del presente punteggio, debbono essere state conseguite presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

C) punti 0,50 per ogni persona di famiglia riconosciuta idonea per essere di ausilio all'assuntore nell'espletamento delle sue mansioni, fino ad un massimo di punti 1,50;

D) punti 0,20 per ogni anno intero di prestazioni rese in qualità di dipendente dell'Azienda purchè non dimissionario, revocato o destituito, fino ad un massimo di punti 2;

E) punti 0,25 per ogni anno intero di prestazioni, fino ad un massimo di punti 2, rese in qualità di dipendente di imprese appaltatrici per conto dell'Azienda delle ferrovie dello Stato con utilizzazione in uno o più dei seguenti servizi:

1) deviatori; 2) carrello automotore; 3) mezzi meccanici di trazione su strada ferrata; 4) manovre nelle stazioni; 5) manutenzione dell'armamento; 6) guardamerci;

F) punti 2,50 per la condizione di vedova o orfano di dipendente dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, anche se deceduto dopo la cessazione dal servizio;

G) punti 2,50 per la condizione di vedova o orfano di assuntore iscritto nel ruolo speciale di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418. Lo stesso punteggio è attribuito alle vedove e agli orfani di assuntori deceduti in servizio nel biennio 1° marzo 1958-29 febbraio 1960.

I punteggi aggiuntivi sono cumulabili, ad eccezione di quelli previsti ai punti *F*) e *G*) che sono fra loro alternativi.

11. — *Graduatoria - Preferenze e riserva posti*

La votazione complessiva ottenuta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova orale, il voto ottenuto in ciascuna prova facoltativa, nonchè il voto conseguito nella valutazione dei titoli, determinerà la graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva, saranno preferiti, nell'ordine che segue:

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
l) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);
m) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
o) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
p) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
q) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
r) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
s) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
t) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
u) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
v) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

L'iscrizione nell'albo verrà effettuata seguendo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, di orfano di guerra e categorie assimilate, nonchè delle altre categorie aventi diritto a riserva di posti in base all'art. 12 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507 e 24 gennaio 1962, n. 46, il 15% dei posti assegnati al Compartimento di Verona ed il 2% dei posti assegnati agli altri Compartimenti è riservato ai candidati che, risultati idonei nelle prove obbligatorie, abbiano superato la prova facoltativa di lingua tedesca, conseguendo in ciascun esame — scritto ed orale — una votazione non inferiore a punti 0,40 su 0,50.

Qualora il numero dei posti da riservare in base a dette percentuali risulti, nelle singole sedi compartimentali, inferiore all'unità, verrà comunque assegnato un posto per la riserva medesima; se, invece, dal calcolo risultasse un numero intero con decimali, si procederà all'arrotondamento per difetto o per eccesso di un posto, a seconda che la parte decimale sia inferiore o uguale allo 0,50 ovvero ad esso superiore.

In base al successivo decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671 i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso, possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca. In tal caso, però, essi dovranno dimostrare di conoscere la lingua italiana mediante una prova di esame, che avrà anche valore di prova facoltativa ai fini dell'assegnazione del punteggio complementare.

Tale prova, che consisterà in un esame su tema scritto ed in una conversazione, sarà valida soltanto se il candidato avrà riportato in ciascun esame — scritto ed orale — almeno un punteggio di 0,25 su 0,50; il mancato superamento della prova d'italiano produrrà l'inefficacia delle prove obbligatorie sostenute nella lingua tedesca.

I candidati di cui ai due ultimi commi, che abbiano superato le prove di esame previste nei medesimi, concorrono anch'essi alla cennata riserva di posti.

Le graduatorie dei concorsi sono approvate dai direttori compartimentali competenti sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

12. — *Presentazione dei documenti*

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto all'iscrizione nell'albo, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio, o copia notarile del medesimo, o certificato del diploma, rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;
b) certificato generale dell'Ufficio del casellario giudiziale;
c) estratto dell'atto di nascita;
d) certificato di cittadinanza italiana;
e) certificato di godimento dei diritti politici;
f) documento comprovante la posizione del candidato circa l'adempimento degli obblighi militari (estratto dello stato di servizio o estratto del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono).

Qualora per fatto dell'autorità militare, i candidati vengano a trovarsi nell'impossibilità di produrre tempestiva-

mente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, provvisoriamente e nel cennato termine, una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*), del presente punto, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), possono essere contenute in unico documento.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

13. — *Iscrizione dei vincitori*

L'iscrizione dei vincitori dei concorsi negli albi degli aspiranti assuntori è effettuata seguendo l'ordine delle relative graduatorie, previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236 nonchè della permanenza di quelli di cui ai punti *a*), *c*), *d*) dello stesso art. 4.

ALLEGATO *A*

Su carta bollata

Alla Segreteria Compartimentale delle Ferrovie dello Stato

(1) . . . .

Il sottoscritto (2) . . . . nato il . . . a . . (provincia di . . . . . .); presa conoscenza dell'avviso-programma in data relativo al concorso a . . posti di aspiranti assuntori di stazione da iscrivere nella sezione I dell'albo di codesto Compartimento, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel programma (3).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate (specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio di . (indicarne la specie) . conseguito presso la scuola . . (indicare quale), in data . .,

di avere soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso la Azienda delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (4).

(5) . . . .

Firma . . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale).

Indirizzo (6) . . . .
(il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile).

Data . . . .

(1) Sede del Compartimento.

(2) Scrivere a macchina o a stampatello (le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge).

(3) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative specificate al punto 8 del bando dovrà aggiungere, nella domanda, la relativa richiesta.

(4) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative.

(5) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda.

(6) Il candidato ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Azienda delle ferrovie dello Stato degli eventuali successivi cambiamenti di indirizzo.

ALLEGATO « B »

PROGRAMMA DI ESAME DI CONCORSO
per l'iscrizione nella sezione I dell'albo degli aspiranti assuntori

PROVE SCRITTE OBBLIGATORIE

a) Composizione di italiano su tema dato.

b) Problema di aritmetica in base al programma stabilito per la prova orale.

PROVA ORALE OBBLIGATORIA

Aritmetica - Le quattro operazioni sui numeri interi, decimali e potenze di essi. Prova del nove sulle quattro operazioni. Numeri primi e ricerca dei divisori di un numero. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi. Frazioni ordinarie e numeri decimali. Sistema metrico decimale e riduzione fra unità di misure. Numeri complessi. Radice quadrata di un numero razionale. Rapporti e proporzioni. Regola del 3 semplice.

Geografia ferroviaria - Rete ferroviaria dello Stato italiano. Transiti fra l'Italia e gli Stati confinanti - Itinerari di viaggi più notevoli. Uso degli orari ferroviari.

Gestione viaggiatori - Norme generali relative al trasporto dei viaggiatori. Specie di biglietti, loro caratteristiche, uso e validità. Concessioni speciali ed eccezionali. Trasporti particolari. Trasporti militari. Tenuta della gestione contabile (Casellario e Conto corrente). Convenzioni internazionali (C.I.V.).

Gestione bagagli - Norme generali al trasporto dei bagagli. Cose ammesse al trasporto bagaglio e cose non ammesse. Bagagli registrati. Giornali. Varie specie di bagagli. Servizio dei bagagli a domicilio (ritiro e riconsegna). Bagagli in deposito. Tenuta della gestione contabile (Bollettari e conto corrente).

Gestione merci - Norme generali al trasporto delle merci e norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose. Lettera di vettura, perti e suo contenuto. Verifica dei colli. Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive. Anormalità e loro accertamento. Disposizioni e norme riguardanti il servizio dei valori. Varie tariffe merci e tassazione dei trasporti. Tenuta della gestione contabile. Servizio doganale. Convenzioni internazionali (C.I.M.).

Dirigenza unica e normale - Conoscenza delle norme regolamentari per la circolazione dei treni e disposizioni per il servizio con dirigente unico (limitatamente alla parte riflettente il servizio degli assuntori).

Segnalamento e passaggi a livello - Regolamento dei segnali. Norme per la custodia dei passaggi a livello a mezzo assuntori.

ALLEGATO « C »

PROVE FACOLTATIVE

Telegrafo - Ricezione e trasmissione di telegrammi. Schemi di circuiti telegrafici. Indirizzi convenzionali.

Blocco - Istruzioni per l'esercizio dei sistemi di blocco (Cardani, Elettromeccanico con apparecchi a settore, automatico, elettromeccanico tipo ferrovie dello Stato).

Lingua tedesca - Traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla Commissione; conversazione atta a provare la conoscenza della lingua tedesca.

(6329)

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso pubblico per l'assegnazione di cinquanta borse di studio biennali per allieve vigilatrici d'infanzia

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, allo scopo di favorire l'affluenza delle giovani alle scuole autorizzate per vigilatrici d'infanzia, indice un pubblico concorso per il conferimento, a cura della Giunta esecutiva, di cinquanta borse di studio biennali di L. 150.000 cia-

scuna e per ciascun anno, riservato alle allieve regolarmente inscritte e frequentanti le scuole medesime durante il biennio 1964-65 e 1965-66, alle seguenti condizioni:

1) le aspiranti borsiste dovranno possedere la licenza di scuola media inferiore, essere di ottime condizioni fisiche e di ineccepibile moralità e non aver superato il 25° anno di età;

2) le assegnatarie dovranno impegnarsi a prestare per almeno tre anni, servizio retribuito alle dipendenze delle Federazioni provinciali dell'Opera nazionale maternità ed infanzia a scelta della Presidenza, pena l'obbligo della restituzione dell'intero importo della borsa fruita.

L'ammontare della borsa sarà erogato per il primo anno di corso all'atto dell'assegnazione della borsa stessa; mentre per il secondo anno l'erogazione resta subordinata alla condizione che l'allieva borsista risulti ammessa al secondo corso con una votazione media non inferiore a sette decimi.

Le domande redatte in carta semplice, dovranno essere dirette alla Presidenza dell'Opera nazionale maternità ed infanzia e presentate tramite la Direzione della scuola frequentata entro i termini che verranno da questa indicati.

Le interessate, per migliori chiarimenti, potranno rivolgersi alle scuole autorizzate per vigilatrici d'infanzia, alle Federazioni provinciali maternità ed infanzia, ed alla Presidenza dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, lungotevere Ripa, 1, Roma.

Roma, addì 27 luglio 1964

Il presidente: GOTELLI

(6872)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di condotte veterinarie vacanti in provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 1064/A del 4 giugno 1964, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Trento;

Visto il proprio decreto n. 1067/A del 4 giugno 1964, con il quale il dott. Ceccato, il dott. Aichner, il dott. Zanoni, il dott. Piazzi ed il dott. Sartori sono stati dichiarati vincitori rispettivamente delle condotte di Trento-nord, Tione, Spiazzo, Strigno e Cembra;

Considerato che il dott. Aichner, il dott. Zanoni ed il dott. Sartori hanno rinunciato al posto rispettivamente con note n. 1492 del 20 luglio 1964 del comune di Tione, n. 1314 del 15 luglio 1964 del comune di Spiazzo e n. 1695 del 15 luglio 1964 del comune di Cembra;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955 numeri 853 e 26, 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Considerato che i concorrenti che seguono i rinunciatari ed hanno chiesto in ordine di preferenza le sedi di Tione, Spiazzo, Strigno e Cembra sono rispettivamente il dott. Zanoni, il dott. Piazzi, il dott. Sartori ed il dott. Pollini;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1645 del 30 luglio 1964;

Decreta:

Il dott. Francesco Zanoni è dichiarato vincitore della condotta di Tione;

Il dott. Alberto Piazzi è dichiarato vincitore della condotta di Spiazzo.

Il dott. Bruno Sartori è dichiarato vincitore della condotta di Strigno.

Il dott. Arturo Pollini è dichiarato vincitore della condotta di Cembra.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Amministrazione e dei Comuni interessati.

Trento, addì 3 agosto 1964

Il presidente: DALVIT

(6905)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6696/8/5 del 1° novembre 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 che apporta modifiche al regolamento approvato con decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Padova, dell'Ordine dei medici e chirurghi di Padova, nonchè dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso bandito in data 1° novembre 1963 per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Padova, è costituita come segue:

Presidente:

Menegazzo dott. Felice, ispettore generale della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Componenti:

Canalis prof. Antonino, ispettore generale medico - medico provinciale di Venezia;

Bandettini dott. Alberto, direttore di sezione in servizio presso la Prefettura di Padova;

Pettinari dott. prof. Vittorio, direttore della Clinica chirurgica dell'Università di Padova;

Forattini prof. Carlo, primario dell'Ospedale civile di Monselice;

De Marco dott. Mirto, medico condotto.

Segretario:

Palombi dott. Pasquale, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Padova.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Padova, della Prefettura di Padova e dei Comuni interessati.

Padova, addì 13 agosto 1964

Il medico provinciale: LOVINO

(6822)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.